

IL NUOVO LIBRO DI STEFANO RODOTÀ

La “globalizzazione dei diritti” e non soltanto quella dei mercati

La riaffermazione dei diritti fondamentali della persona

di Pasqualino Albi *

La luce chiara del diritto illumina il percorso compiuto da Stefano Rodotà, nel suo ultimo libro *Il diritto di avere diritti* (Laterza, 2012). Ed è un percorso che affronta lo spaesamento della persona di fronte alle fratture sociali, politiche ed economiche del nostro tempo; uno spaesamento assiologico, prima di tutto, che rende molto difficile decodificare i nuovi confini dei diritti:

«più che sulla fine della storia, dunque, dovremmo piuttosto interrogarci sulla “fine della geografia” e chiederci quale senso possa ancora avere l’antica indicazione del *finis terrae*». Rodotà traccia le coordinate di un nuovo cammino dell’eguaglianza che presuppone uno «sguardo diverso» per individuare «gli spazi dove propriamente i diritti sono, al tempo stesso, proclamati e sempre insidiati dal di-

sconoscimento o dalla violazione». Occorre dunque andare oltre «il senso del luogo» per aggiornare e revisionare le nostre mappe riflettendo sulle coppie oppostive nazionale/globale, pubblico/privato, individuale/sociale, reale/virtuale, interno/esterno, identità/alterità. Una delle idee che guida l’intero discorso dell’Autore è quella della globalizzazione attraverso i diritti e non



Stefano Rodotà, giurista, professore emerito di diritto civile

soltanto attraverso il mercato, idea questa che ha avuto un forte riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, un riconoscimento che deve essere inteso non come punto di arrivo ma come «un impegnativo punto di partenza». Impostazione questa che va pienamente condivisa ove si consideri il carattere recessivo che, nel diritto comunitario, assumono i diritti sociali rispetto alle libertà economiche ed il dibattito ancora nebuloso sui valori fondativi dell'Unione Europea. In verità la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea da un lato è destinata ad essere raffigurata come nucleo essenziale della dimensione sociale europea (pur con numerosi limiti) mentre dall'altro consente agli stati membri di adoperarla come uno specchio nel quale, in solitudine, osservare riflessa la propria immagine. Nel percorso dell'Autore che dallo "Stato di diritto" desidera condurci, passando dalla riaffermazione

dei diritti fondamentali della persona, allo "Stato dei diritti" è sempre la dimensione dello spazio a guidarci: dalla «età dei diritti» – non superata ma metabolizzata – ad una *geografia dei diritti* che ha bisogno di nuove coordinate per non soccombere di fronte alle tendenze prepotenti e regressive che vedono il mondo imprigionato dalla logica economica.

Non vi è bisogno, ci suggerisce l'Autore, di artificiose costruzioni o di reinvenzioni dei diritti all'ombra delle libertà economiche; vi è invece bisogno di un patrimonio comune che valichi i confini territoriali respingendo l'etnocentrismo e cogliendo delicatamente le pieghe delle differenze.

Per questa via la cittadinanza non dovrà essere «un'arma identitaria per imporre distanze e ribadire l'esclusione» e, soggiungiamo, mai i legislatori dovranno legare la persona all'inevitabile destino di un luogo.

Il patrimonio comune e globale dei diritti fondamentali deve trovare il proprio punto di riferimento in una legislazione per principi – e ciò presuppone una "politica" che non abbandoni il proprio ruolo, lasciando margini troppo larghi all'interpretazione o rinunciando alla propria funzione regolativa ("la parola vana del legislatore") – ed il proprio grado di riconoscimento e di effettività nella giurisdizione, secondo un equilibrio possibile fra "ragione politico-rappresentativa" e "ragione ermeneutica". Un equilibrio, quest'ultimo, che non deve essere visto come espressione di una supplenza giudiziaria (che allude alla speranza, o all'illusione, di un ritorno del "titolare"); sembra più corretto parlare di una "redistribuzione dei poteri", di un "governo dei giudici" (espressione quest'ultima che, alla luce di quanto appena detto, non esprime affatto un rischio sul versante del rapporto fra i poteri legislativo e giudiziario) per mantenere i processi sociali ed economici "all'ombra della legge" evitando dunque che questi piombino nell'area governata soltanto dalla forza. Non dunque un rapporto astratto fra legislazione e giurisdizione ma uno concreto fra democrazia e diritti fondamentali.

Ei diritti fondamentali appartengono alla persona: ciò senza semplificare il complesso rapporto storico fra questa ed il soggetto di diritto e purché si acceda ad una lettura costituzionalizzata della prima, una lettura consapevole dei valori costituzionali e fra questi, della dignità quale sintesi di libertà ed eguaglianza.

Quello di persona è concetto che, nel quadro del valore costituzionale della dignità, perde i caratteri della formalità e della astrattezza per assumere la concretezza umana (Mengoni).

La persona è fatta di carne e di ossa, è portatrice di differenze irriducibili e di disuguaglianze da rimuovere, differenze e disuguaglianze che l'Autore esamina in profondità e senza alcuna precomprensione nel suo viaggio intorno all'universo dei diritti. Un viaggio che, come si è detto, ha la sua bussola nel principio di eguaglianza.

Nell'intero volume può infatti individuarsi quale epicentro la pari dignità sociale enunciata dall'art. 3, comma 1, Cost. che, soggiungiamo, consente di declinare la dignità alla luce del principio di eguaglianza formale; ed ancora nel principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) il riferimento alla libertà assume un significato specifico alla luce del valore della dignità. Può dunque affermarsi l'eguale libertà di tutti gli esseri umani: tutti siamo egualmente liberi e non vi è contraddizione fra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale ma esiste una via di comunicazione fra di esse: la *pari dignità sociale* enunciata nell'*incipit* dell'art. 3 Cost.

Nella pari dignità sociale si trova dunque scolpito il legame fra eguaglianza e libertà quali presupposti per il pieno sviluppo della persona umana e viene posta una "cerniera" fra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale: questa è la strada che consente ai diritti fondamentali della persona di affrontare in campo aperto e, dunque, senza confini la logica mercantile che ha permeato di sé le libertà economiche. ■

* *Docente di diritto del lavoro, Università di Pisa*